

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
è autorizzato a presentare al Parlamento l'unito Progetto
di legge riguardante l'Ordinamento dell'Amministrazione Superiore
della pubblica istruzione, a svolgere i motivi, ed a sostenere
la Discussione.

Dato

Vittorio Emanuele

Parini

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia
& Giustizia, Aggiunto il Direttore di pubblica istruzione, è
autorizzato a ritirare dalla Camera dei Deputati il progetto di
Legge sull'Amministrazione ^{degli} della pubblica istruzione che con
Reale Decreto del 18. febbrajo 1862 era stato autorizzato a presentare
alla Camera stessa, ed a sottoscrivere la disposizione l'or. Ministro
Caroline Sforzi.

Dato a Torino il 1.º Maggio 1862.

Vittorio Emanuele

L. P. Carolosceppi

Ordinamento Dell'Amministrazione Superiore della Pubblica Istruzione.

Dell'Amministrazione Generale.

Articolo I.

L'Amministrazione della Pubblica Istruzione comprende tutti gli Istituti, Collegi, Convitti, Scuole, e Stabilimenti di ogni maniera nei quali è dato un insegnamento regolare a titolo pubblico, salvo le esenzioni stabilite dalle leggi. Invece in oltre a tutela degli ordini dello Stato, della morale, e della Cultura nazionale, gli Istituti nei quali s'insegna a titolo privato.

Art. 2.

Ella si divide in tre parti corrispondenti ai tre gradi dell'Istruzione, cioè la Superiore, la Media, Classica e Secondaria, e l'Elementare. L'ordinamento particolare di ciascuna di esse e dei diversi Stabilimenti che ne dipendono, sarà determinato dalle apposite leggi.

Art. 3.

Queste leggi determineranno parimenti le discipline che dovranno osservarsi nell'insegnamento privato, le qualità e le precise richieste dalle persone che vorranno attendere all'una o all'altra parte di esso.

Dell'Amministrazione Superiore.

Art. 4.

La Direzione e l'Istruzione Superiore della pubblica istruzione sono esercitate in conformità delle leggi e dei Regolamenti dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione. Esso è assistito, nei termini prescritti dalla presente legge, da tre

Consigli Distinti che sono sotto la Sua Dipendenza; Dei quali il primo sotto il nome Di Consiglio per le Scuole Universitarie è preposto all'Istruzione Superiore; il Secondo sotto il nome Di Consiglio per le Scuole Secondarie all'Istruzione Media Classica e tecnica; il Terzo sotto il nome Di Consiglio per le Scuole primarie alla Istruzione Elementare.

Del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 5.

Il Ministro è responsabile della esecuzione delle Leggi che governano le diverse parti della pubblica istruzione e di quelle che determinano le condizioni dell'istruzione data liberamente negli stabilimenti privati.

Quindi spetta a lui il fare e il riformare, colle norme stabilite, i Regolamenti che si riferiscono alla esecuzione di queste Leggi e approvare quelli che gli fossero proposti dai Consigli.

Art. 6.

Vigila sia direttamente, sia per mezzo delle Autorità da lui dipendenti, e di Speciali Delegati, sopra tutti gli stabilimenti consacrati all'istruzione, curando dovunque l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, e facendo le Provvisioni a ciò necessarie.

Art. 7.

A lui fanno capo o immediatamente o mediatamente tutte le autorità scolastiche. Mantiene fermi fra queste i vincoli di Supremazia e di Subordinazione stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Dirige sui conflitti che possono avvenire fra l'uno e l'altro dei tre Consigli o fra i Consigli stessi e le Autorità e gli Ufficiali inferiori.

Annulla e riforma gli atti dei Consigli dove siano contrarii alle Leggi e ai Regolamenti, o usino le attribuzioni loro.

Pronunzia definitivamente sui ricorsi introdotti contro le risoluzioni dei Municipi, o che gli siano regolarmente mandati dalle Autorità e dagli Ufficiali a cui i Consigli sono preposti, o che vengono direttamente mossi dai privati.

Del Consiglio per le Scuole Universitarie.
Del Consiglio per le Scuole Secondarie.
Del Consiglio per le Scuole Primarie.

Art. 8.

Il Consiglio per le Scuole Universitarie è costituito di Cinque Consiglieri.
Ere saranno scelti fra le persone riputate, o per la somigliante ufficio o per esperienza acquistata nel governo degli Studi Superiori, o per un lungo servizio nell'alto insegnamento, o per chiara nome e pregiata opera nelle scientifiche e letterarie Discipline.

Gli altri due saranno scelti fra i Professori effettivi delle diverse Facoltà.
La scelta dei Consiglieri di quella prima che della seconda categoria sarà fatta in guisa che le diverse Facoltà degli Studi siano sempre nel Consiglio rappresentate simultaneamente ed egualmente come meglio si propa.

Art. 9.

Il Consiglio per le Scuole Secondarie è costituito di Cinque Consiglieri.
Ne saranno scelti tre fra le persone riputate, o per la somigliante ufficio o per esperienza acquistata nella direzione ed ispezione degli Studi, o per le funzioni adempiute nell'insegnamento letterario o scientifico, o per chiara rinomanza nelle Lettere, o per singolare stima meritata nel governo di pubblici Istituti d'istruzione Secondaria, o nell'esercizio del privato insegnamento nelle Discipline principali delle Scuole medie.

Gli altri due saranno scelti fra i Professori d'insegnamento pubblico dei quali è principalmente incaricato a perfezionare gli Studi, e fra quelli adetti agli Istituti pubblici consacrati all'insegnamento medio.

La scelta per la due categorie verrà fatta in guisa che le diverse parti dell'insegnamento Secondario Classico e Moderno sieno rappresentate nel Consiglio per le Scuole Secondarie come meglio si propa.

Art. 10.

Il Consiglio per le Scuole Primarie è costituito di Cinque Membri.
Ere saranno scelti fra le persone riputate, o per tale ufficio, o per aver

Sopraintese a questa parte Del pubblico insegnamento, o per gravi studi e
pregiate opere intorno alla materia pedagogica, o per aver Diritto le
Scuole Stabilite per l'istruzione Dei Maestri Elementari.

Gli altri Che saranno Scelti fra i Professori devotti a queste ultime
Scuole, e fra gli Ispettori Dell' Istruzione primaria.

La Scelta Dei Consiglieri Si Fatta prima come Della Seconda Categoria Si
fara in modo Che i grandi interessi morali Della Società, l'educazione Religiosa,
e l'istruzione, abbiano ciascuno in questo Consiglio la Debita rappresentanza.

Art. 11.

Ciascuno Di questi Consigli avrà a Capo un Presidente scelto nel suo
seno fra i Membri Della prima Categoria.

Art. 12.

La nomina Di tutti i Membri Di questi tre Consigli e quella Dei
rispettivi Presidenti appartiene al Re.

Art. 13.

I Presidenti ed i Consiglieri preletti rimangono in Ufficio Quattro anni.
Però ogni Consiglio Si rinnovellera alternativamente ogni secondo
anno, prima per Due, poscia per tre Di suoi Membri.

Appena i tre Consigli saranno costituiti verrà tratto a sorte il nome Dei
Consiglieri che dovranno uscire alla fine Del primo biennio.

I Consiglieri tratti Dalla prima Categoria potranno essere immediatamente
rieletti; quelli Della Seconda non potranno esserlo pel Consiglio Da cui escono.

In caso Di Surrogazione Di uno Dei Consiglieri, il Surrogante rimarra in
Carica solamente Durante il tempo in cui Doveva Starvi il Surrogato; potrà
però essere rieletto al suo primo uscita D'ufficio.

Art. 14.

I Presidenti Dei tre Consigli hanno uno stipendio fisso.

I Consiglieri riceveranno una indennità per ciascuna tornata Del
Consiglio alla quale assisteranno.

Gli stipendii ed indennità in Discorso sono fissati nella Tabella
annessa alla presente legge.

don-

Art. 15.

Ciascuno dei Tre Consigli tiene in un locale particolare a certi giorni Determinate, ed ogni qualvolta il Ministro lo convoca, o lo richiama la Presidenza degli affari. —
Non può deliberare se non è presente la maggioranza dei Consiglieri. —
Le deliberazioni sono fatte a maggioranza dei voti: In caso di parità, il Presidente ha voto preponderante. —

Art. 16.

Il Presidente convoca il Consiglio, ne dirige le discussioni, e appone la sua firma agli atti che spedisce a nome di ogni Consiglio. —

Nell'intervallo delle tornate dà passo agli affari di semplice esecuzione ed a tutti quelli che non toccano il concorso dell'intero Consiglio. —

Procura i Documenti e le informazioni necessarie a chiarire le deliberazioni del Consiglio. —

Trasmette le Commissioni Ministeriali che sono mandate al Consiglio, e quelle che sono fatte nei limiti delle sue attribuzioni dal Consiglio stesso, alla Autorità dei dipartimenti cui compete il provvedimento alla esecuzione delle medesime. —

I suoi atti sono iscritti a protocollo e egli ne tiene conte nel Consiglio. —

Art. 17.

Segretari Capi Ufficio del Ministero Sono Segretari dei Consigli, Ciascuno per la parte dell'istruzione alla quale attende. —

Art. 18.

Un Regolamento Determinerà più particolarmente le attribuzioni di ciascuno tra Presidenti, e le loro relazioni col Ministro, e stabilirà le norme da seguirsi nella distribuzione interna dei lavori dei Consigli. —

Attribuzioni generali dei Tre Consigli.

Art. 19.

I Tre Consigli predetti, sotto la Direzione del Ministro, curano, per la parte che a ciascuno di essi è assegnata, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti dell'Istruzione pubblica, vigilando sui diversi Stabilimenti Scolastici e sulle Autorità incaricate alla Circazione dei medesimi. —

i Professori effettivi e emeriti, il quale assistito da un Vice Rettore, scelto
parimenti dal Re fra i Professori effettivi, e dal Consultore legale, eserci-
terà sotto la Dipendenza del Consiglio per le Scuole Universitarie, quella fra
le attribuzioni dei Espati Consigli Universitarii, le quali per la loro natura,
non possono convenientemente essere esercitate dal Consiglio medesimo,
né essere delegate ai Consigli delle Scuole.

Tali sono: la Sorveglianza dell'economia interna e della Disciplina
della Università: le Divisioni intorno ai licei per ammissione ai Corsi e
agli Esami: l'ipotesi sulle Dispense: la Spezione dei Diplomi.

Il Vice Rettore e il Consultore hanno voto puramente consultivo.

Il Rettore avrà egualmente le attribuzioni del Presidente del Espato Consiglio
Universitario, e quella degli attuali Rettori che cessano di ufficio col cessare
di questo Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Rettore sarà surrogato in tutte
le sue diverse funzioni dal Vice Rettore.

Art. 27.

Per ciò che tocca particolarmente l'indirizzo dell'insegnamento e l'ordine
degli Studi, le attribuzioni dei Espati Consigli Universitarii saranno
per ora esercitate dai Consigli delle diverse Scuole, ciascuno per la parte
che concerne la Disciplina Scientifica delle Scuole stesse.

Perciò ai medesimi appartiene il promuovere presso il Consiglio delle Scuole
Universitarie i provvedimenti che stimeranno necessari al miglioramento
dell'istruzione: il proporre i programmi annuali dei corsi, chiamando
a prender parte alle Deliberazioni in proposito, i Professori rispettivi; e
approvare i ripetitori e l'ammettere gli esami dei Candidati all'aggregazione.

Art. 28.

Fino alla promulgazione della legge sovra menzionata rimarranno in ufficio,
e saranno poste sotto la sorveglianza dei relativi Consigli le Autorità e
gli Ufficiali Destinati alla Direzione e all'istruzione degli Stabilimenti d'
Istruzione Secondaria e Primaria, attualmente subordinati alle Commissioni
permanenti per le Scuole Secondarie, al Consiglio Generale per le Scuole Elementari
e ai Consigli Universitarii dove questi fanno le veci di tali Commissioni e Consigli.

Art. 29.

Al fine della esecuzione di questa Legge e di queste Disposizioni Transitorie, un Regolamento Generale Determinerà particolarmente l'ordine delle Relazioni fra le diverse autorità e fra i vari ufficiali dell'Istituzione pubblica e i loro Consigli. Assegnerà a ciascuna di queste Autorità ed Ufficiali Subordinati le attribuzioni e le incombenze che, secondo il sistema di questa Legge, loro competono.

A questo stesso fine, come atteso a quello di sopra, quanto prima sarà possibile, alcune parti della Legislazione Scolastica in armonia coi principii che governano il nuovo Diritto pubblico, e, tutta portata al Ministro della pubblica istruzione di promuovere sotto la sua responsabilità, gli opportuni Decreti Regi, e, fine di riformare con appositi Regolamenti quelle Disposizioni delle antiche Leggi Scolastiche che per l'indole loro puramente regolamentare appartengono all'Autorità Regia.

Art. 30.

Tutte le Disposizioni legislative che si trovano in opposizione alla presente Legge sono abrogate.

Tabella

degli Stipendi dei Presidenti dei Tre Consigli
e delle Indennità dei Consiglieri.

Tre Presidenti a L. 4,000. ciascuno.	L. 12,000.
Indennità di L. 15. per ogni Giornata cui Saranno Presenti i Membri Del Consiglio per le Scuole Universitarie.	
Indennità di L. 10. ai Membri Dei Consigli per le Scuole Secondarie e Primarie.	

Relazione
alla Camera dei Deputati

Ordinamento
dell'Amministrazione superiore
della Pubblica Istruzione.

Relazione
alla Camera dei Deputati.

Signori,

Non è mio intendimento di venir qui discutendo tutti i gravi problemi che si riferiscono al pubblico insegnamento, né di esporre e chiarire le molte questioni che la materia mette innanzi chi la voglia trattar seriamente risalendo ai principii del Diritto e mostrando le sue attinenze coi sommi veri che signoreggiano la scienza e la costituzione sociale.

Somiglianti inchieste troveranno più opportunamente dove allora che io avrò l'onore di introdurre in Parlamento e sottoporre alla Vostra Giacima la riforma dell'insegnamento Universitario dove, per la pugnua delle opinioni e la varietà delle sentenze, riuscirà appunto di stabilirle e segnare i confini del Diritto Governativo e del Diritto Individuale, e di attemperarli nella pratica alle particolari condizioni del vivere civile e delle Nazionali tradizioni.

Sarebbe che profondi dissenzi non proficuo covere sulla sostanza della presente legge e che i possibili difetti non sieno per versare che intorno ai suoi accidenti, i quali



Di lor natura mutabili vanno più
soggetti alla verità (e giudizi).

Nel vero nessuno forse si noi contrasta
allo Stato, così come è nei moderni tempi
costituito, la potestà di insegnare, e molto
all'incontro chiameremo dovere ciò che
comunemente in questa materia si dice
Diritto Sociale. E nessuno parimente
vorrà negare al Padre il naturale Diritto
di istruire ed educare i proprii figliuoli,
di che consegue la favola di Pelagius altrui.

Così nessuno contenderà, io credo, alla
^{Chiesa}
~~Stato~~ il Diritto di insegnare la
verità della fede. Serui l'insegnamento
ufficiale e l'insegnamento privato, ambedue
del rimanente samuti abantius dalla
nostra ^{dalla costituzione} legislazione non trovando contradi-
tori, il nodo della questione stia nel
determinare le relazioni che passano fra
l'uno e l'altro, nel circoscrivere i confini
e nel munirli di quelle garanzie che
assicurino il conseguimento del loro
intento finale, che è il perfezionamento
morale ed intellettuale dell'individuo e
l'incremento della coltura nazionale col
minor possibile sacrificio della Libertà.

Discorrendo ora Dell'insegnamento ufficiale,
come Di quello che è soggetto principale Della
presente legge, egli è manifesto anzi tutto, che
egli e per l'altrezza e per la bontà propria Dee
aggiungere un grado Di perfezione, per cui non
soltamente non ingelosisca e non tema Della
concorrenza privata, ma serva anzi Di modello
e Di stimolo alla libera Scuola. Perciò è
mestieri ordinare il governo in guisa, che la
volontà Dello Stato impuri uniforme in tutti
gli Istituti Da lui Dipendenti, e che l'azione
sua non venga interrotta o snervata Da
impacci che le si farino per via. La legge
Del 4. Ottobre 1848. segna nella storia Del
patrio insegnamento il primo passo fatto
verso il porte e vorrei Dire, costituzionale
ordinamento Delle podestà scolastiche, Di
che vuolsi Dare lode all'egregio Ministro
che la promoveva. Se non che questa legge
moltiplicò per avventura soverchiamente
le ruote e gli ingegni Dell'amministrativa,
ond'è che mentre l'esperienza ha provate le
ottime parti che la raccomandano, venne
pure dimostrando quelle che abbisognano
Di riforma e Di emendamenti.

Anzi tutto giova ritornare all'autorità

Ministeriale efficace e prima la sua forza,
la quale se trovisi debilitata o dimezzata,
ceppa la fondamentalità del Ministro, e vien
meno una delle primarie tutele del Governo
costituzionale. I Consigli di cui vuole cir-
condare la persona deputata a reggere l'
Istruzione pubblica per aiutarla nelle speciali
e molteplici attribuzioni sue non debbono
uscire dal ministero loro proprio che è di
consultare piuttosto che di amministrare, di
illuminare la mente che dirige la macchina
governativa, non preoccuparne la delibera-
zione, indugiare i provvedimenti, annulla-
re l'iniziativa.

Occorre che lo spirito da cui sono e si
informati si diffonda uniforme per tutto
lo Stato, e che non si dia eservi differenza
o sfiducia di voleri la dove l'unità d'
inizizio è requisito essenziale della scuola
ufficiale. Giova inoltre che tali Consigli
sovrintendano ciascuno a quel ramo d'
istruzione cui sono preposti e che nella Chiesa
dei loro Uffici siano autonomi per forma
che sopra di essi non stia altro consiglio, il
quale o ne ponderi l'autorità o piovra a se
chiamare quelle giurisdizioni che meglio si

esecutano Da chi moderando l'intero sistema
meglio ne conosce i particolari e i prudenti, e
meglio può giudicare Di quanto vi si attiene
per metodo o per Disciplina.

Rav.

Per contrario immerzando le giurisdizioni,
ponendo Diversi centri all'azione Giuridica, non
solo gli affari soffrono ritardi, o vengono
principalmente sbrigati, ma si corre il
pericolo Di costituire un corpo soverchiamente
preponderante, il quale presto o poi assorbisca
la vita Degli altri Consigli e per poco non
contrasti la Supremazia Governativa.
Infine egli è per conveniente che i Consiglieri
non godano Della perpetuità Dell'ufficio
affinche l'aura Dell'opinione vi rimovi le
sue correnti, e le nuove idee siano rappresentate
Da uomini che le professino. Né troppo
numerosi vogliono essere i Consiglieri, perche
non assumano gli onori Della assem-
blee e perche attendano piuttosto ad aiutare
la spedizione Della pratica che alla Discussione
Dei principii la quale è Del Parlamento
e Del Governo.

La legge che Ordina Di S. M. ha l'
onore Di sottoporre alla Vostra Esamina,
o Signori, poggia appunto sopra Concetti

Superiormente indicati.

Al Ministro come all' unico rappresentante giuridabile del potere esecutivo, mettono capo tutte le autorità della pubblica istruzione. Egli procaccia l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, egli fa a tal uopo le necessarie provvisioni. Da lui dipendono gli Istituti educativi mantenuti dal Governo, esso invigila la Scuola privata a tutela degli ordini dello Stato, della morale e della cultura. Esistono in questa bisogna tre Consigli, che si dividono secondo i tre rami della pubblica istruzione: I conflitti che possono nascere fra di essi sono dal Ministro composti, da lui si riformano e cancellano quelle risoluzioni che fossero contrarie alla legalità. Da lui infine si pronunzia sovra i richiami che le potestà scolastiche o i privati Cittadini movessero contro le Deliberazioni dei Consigli. Per tal forma rimane rafforzata l'azione Centrale ed il Governo si circonda in pari tempo dei lumi di uomini periti e specialisti i quali manterranno viva la giurisprudenza amministrativa dell'insegnamento, ma non usurperanno uffici che mai potrebbero compiere senza deturpamento dell'autorità Governativa.



afel

A questo stepo fine si credeva non che
opportuno necessario di abolire i Consigli
Universitarii e le Commissioni permanenti
di Genova e della Sardegna.

I Corpi Deputati a consigliare il Ministro
in alcune parti del reggimento della pubblica
istruzione debbono con lui essere in contatto
immediato; Chi resta lungi dal centro, abban-
donati alle influenze degli interessi e delle
passioni locali, o rimettono della loro
operosità o si arrovano un indebito ingerimento
nell'amministrazione e ^{non si rado} ~~restano inerte~~ si
fanno della opposizione un pregio. Senza
che nel Governo bene ordinato non hanno
da coesistere corpi subordinati, i quali
prevedano per contraria via, e non può
tollerarsi lo sconcio di un sistema ricevuto,
esempli grazia, a Torino e respinto
a Genova ed a Cagliari.

La composizione dei Consigli meritava
pur epa attenta considerazione. Dapprima
si riconobbe la necessità di non riempirli
di uomini a cui da altre gravi occupazioni
sia tolto di essere tutti a questo ufficio che
richiedeva perseverante diligenza. Poi
occorreva conformarli di qualità, che l'elemento

Gli insegnanti effettivi non avevamo un
assoluta maggioranza, imperocchè egli è
dalla universale esperienza provato, che lo
spirito di corpo fa talvolta vedere gli oggetti
sotto un aspetto diverso da quello che hanno
veramente. Oltre a ciò dovendo i Consigli
discutere sovente argomenti che riguardano
direttamente gli insegnanti, sarebbe
di leggeri che egli ne fossero giuochi in causa
propria. La Divisione in due categorie, l'una
di insegnanti o di ufficiali della pubblica
istruzione, l'altra di persone versate nell'
insegnamento ma non in esso necessariamente
militanti, provvede a che per un verso ciascuna
parte d'istruzione abbia nel Consiglio i suoi
rappresentanti e per l'altro impedisce che il
loro numero sovruchi, di guisa che vi si
tutti un solo ordine di idee.

Ma se si volesse ridurre a semplicità
le competenze dei Consigli, su cura del
Governo di conservare agli insegnanti
quelle garantizie che in loro favore per
introdurre un libero Governo, garantizie
che salvano la dignità del Professore e lo
preservano dall'arbitrio e capriccio della
volontà Ministeriale. Altro è togliere

le pastoie dell'amministrazione, rendere vera
la responsabilità, impedire l'autocrazia dei
Consigli subordinati, altro l'esautorarli
pienamente e il conferire al solo Ministro
intera balia di chi attende all'insegnamento.
Quindi nei casi di grave purgazione o di
Costituzione è sempre richiesto il parere del
Consiglio, e così pure in quelle nomine per
cui è necessaria la firma Sovrana; con chi
si pon sull'avviso chi governa e s'impunano
gli impeti dello sdegno e degli affetti.

Finalmente spendere materie che di lor
natura riguardano i tre rami dell'istruzione
e sulle quali è mestieri udire la sentenza
di ciascun Consiglio per coordinare le
provvisioni e accomodarle alle convenienze
delle singole parti, si concede facoltà al
Ministro di convocare i tre Consigli a
Congresso e raccogliere gli avvisi. E
se come può esser utile di far
conoscere in proposito l'opinione di più
persone competenti, si deve larghezza al
Ministro stesso di chiamare nel seno del
Congresso uomini estranei ai Consigli,
stanziammo tuttavia che simili adunate
siano puramente consultive e non si



intrattengano fuori degli argomenti
per cui sono convocate. Questo spediente
mentre assicura una riposata e ampia
Deliberazione, toglie il rischio di costituire un
Corpo permanentemente eguale e sovrano il quale,
come intervenne presso altre Nazioni, si
prapponga fra il Governo e i suoi governati,
e costituisca nello Stato libero uno Stato
Dispotico insegnante.


Potrebbe l'indirizzo scientifico e amminis-
trativo in mano di un'unica autorità
centrale e impressa a tutti gli Istituti
ufficiali la stessa Direzione, bimanuale, per
ciò che riguarda l'Istruzione Universitaria,
che si costituisce il Governo delle varie Facoltà
per modo, che ad esse fosse lasciata piena libertà
d'azione in ciò che riflette il loro interno anda-
mento. Nissuno infatti meglio delle Facoltà può
dare alle Discipline proprie il conveniente indirizzo
e nissuno provvedere meglio alla dignità ed al decoro
proprio. Così nasce la nobile emulazione fra le
une e le altre, e le scienze se ne vantaggiano senza
scapito della uniformità degli ordini generali.
Parimente la conseguente soppressione dei
Diversi Consigli Universitarii, riserva una
potestà locale per ciascuna Università, la quale

eseruita per quelle attribuzioni che non si
potevano devolvere al Consiglio Superiore
Centrale. A ciò si provvede colla nomina
di un Rettore il quale assistito da un
Vice Rettore e dal Consultore legale ser-
virà all'economia della pesell'Università,
Quindi intorno all'ammministrazione dei corsi e
degli esami, riferisce sulle Comand. e i.
Dispense e spedisce i Diplomi.

Ora ultimo è noto, che nell'attuale legisla-
zione Scolastica le parti legislative e le
regolamentarie sono mescolate in un
corpo solo, motivo che non offiva gravi
difficoltà quando una sola autorità dettava
leggi e Regolamenti, ma che genera ora
una confusione gravissima, sempre che si
accoviene ad alcuna provvisione parziale,
essendo malagevole lo scrivere con perfetta-
mente le une parti dalle altre da contentare
i più difficili. Serà un ultimo articolo
della presente legge conferisce al Ministro
la facoltà di fare appunto questa divisione
sotto la sua responsabilità mediante Decreti
Reali, affine di porre in armonia l'attuale
riforma cogli ordinamenti antichi che
non hanno carattere legislativo, arvegnando
scrutti nelle leggi.

Signori l'attento esame delle
Disposizioni di questa legge vi dimostrerà
quanta semplicità s'è avuta nella
macchina dell'insegnamento, quale
spiccezza di fratture per s'è ottenuta e
quale impulso sia per ricevere l'incremento
degli Studi. Non parlo del risparmio di
Denaro che pure è notevole: Insisto sull'
urgente e sulla necessità della presente
Disciplina della legge.

Non è guopo inspeciar le tinte per provare
che gli Studi hanno bisogno di ristaurare e
per confessare il rilassamento della Disciplina
e una certa rimessione nell'eseguimento dei
Doveri Scolastici. Si che non vuolsi tanto
attribuire a debolezza di chi governa, né
a mal volere di chi insegna, quanto alla
incertezza in cui versano le menti intorno
alla definitiva Costituzione del pubblico
insegnamento. Allora una legge, si
presta discomode di emendamento e si
aspetta inutilmente quella che la riformi,
pur sempre dovendosi ripetere che la riforma
è necessaria, entra negli animi una spina
che rallenta l'opera e offusca il sentimento
del dovere; per cui l'incanto della



material gerarchia, ma si erusta lo
Spirito Vitale che la move. Perciò
hauemmo ~~noi~~ Dei, e Signori, con quelle
più calde parole che per me si possa, di per
mano felice al rinnovamento legislativo
dell'Istruzione: Le cattedre e gli Studiosi fanno
i proprii grandi e conferiscono alle Nazioni
il primato dell'inivilimento. Ma le cattedre,
se in ogni tempo sono servizie del patrio
Cuore non in ogni tempo possono mantenere
e auersare al Giusuisti quelli influssi e
quelle glorie che alla scienza sono riservate.
Instauriamo, o Signori, una forte e libera
educazione e avremo uomini atti alle grandi
imprese.

L'ordinamento dell'amministrazione
Superiore è la pietra fondamentale dell'
edifizio della pubblica istruzione. Appena
Vicereale dichiarato in ciò il Vostro
intendimento, io intenderò la Legge
Universitaria, e quindi la Secondaria;
ne per me starà, o Signori, che senza altri
indugi il Reame non sia Citale e an-
compiuto nella Pubblica istruzione
informate a quei principii che debbono
vivificare tutti gli ordini dello Stato. Per



secondo i concetti sopra annunziati.
~~A non meno annunziato~~
~~in appoggio~~
~~questo annunziato~~

E fermo mio proponimento, di ignorare,
Di patrocinare Dinanzi a Voi in qualità
Di Deputato e Come Ministro Del Re
la libertà D'insegnamento, Da cui ho
fede Ebbano gli Studi avere incremento,
tranquillità le coscienze, la Patria
splendere.